

NANTI L'ECCELLENTISSIMA CORTE D'APPELLO  
SEDENTE IN GENOVA

# MEMORIA

NELLA CAUSA

DEL

COMUNE DI ZERI, Appellante

*Proc. MIROLI*

CONTRO

IL COMUNE DI ROCCIETTA VARA

APPELLATO

*Proc. O. CANEPA*

INTERVENIENTI

VOLPI GIACOMO E VOLPI ANDREA

*Proc. SALVAGO*

GENOVA

REGIO STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

PIETRO MARTINI

*Via Canneto il Lungo, 21, piano 2.°*

1884



## CENNI DI FATTO

Con Atto in data 27 Luglio 1872 il Sig. Benedetto Mergoni nella sua qualità di Sindaco di Rocchetta Vara, e di rappresentante gli interessi degli abitanti di Severo, frazione di detto Comune, esponeva: esistere un vasto corpo di terreno castagnativo, boschivo, pascolativo tra il paese di Suero ed il villaggio Bosco di Rossano, conosciuto sotto vagii vocaboli, cioè: *Macchia di Suero, Bosco di Gambatacca, Tramonte, Scalocchia, Malcastagno, Costa nuda, Moretta, Groppara*, i cui confini sarebbero i Casoni di Calice, il detto villaggio Bosco di Rossano, e dalla parte di Suero i beni particolari di quelli abitanti; - risalire a tempo remotissimo la contesa sulla proprietà e godimento di detta estensione di terreno tra la popolazione di Suero e quella di Rossano - *non essere controverso che sulla medesima estensione di terreno abbiano in genere dei diritti i Rossanesi, ossia la frazione di Rossano facente parte del Comune di Zeri, frazione di Rossano.*

In base a tali premesse, col citato atto si domandava dal Comune di Rocchetta Vara, e dinanzi al Tribunale di Pontremoli, che a questi *piacesse ordinare la divisione del suddescritto corpo di terra, e così assegnare la quota rispettiva al Comune di Rocchetta ed a quello di Zeri, ed ordinare l'apposizione dei termini adatti al caso sia per il numero che per la qualità.*

Il Sindaco di Zeri costituivasi in causa il 6 Agosto successivo, riservandosi di opporre alla domanda dell'Attore tutte le eccezioni che fossero del caso.

La causa rimase sopita fino al 12 Gennaio 1873, in cui il Sindaco di Rocchetta Vara citava nuovamente il Comune di Zeri, e parecchi individui abitanti nel Bosco di Rossano a comparire nanti il Tribunale di Pontremoli per sentir dichiarare nel Comune di Rocchetta, quale rappresentante dell'università degli uomini di Suero *il diritto e la proprietà del bosco detto di **Gambatacca**, nonché di altro bosco detto **Macchia di Suero**.*

La causa, per essersi dalla parte convenuta agito in via possessoria contro l'Attore, onde esser mantenuta nel possesso dei beni, nel qual possesso era stata molestata dagli uomini di Suero, ebbe a soffrire nuova dimora, finché accolte le istanze degli abitanti del *Bosco di Rossano*, fu ripresa dal Comune di Rocchetta con atto 14 Febbraio 1879.

Le parti si scambiarono varie produzioni e deliberazioni.

Con Sentenza 25 Gennaio 1883 il Tribunale di Pontremoli così pronunciava: « Essere di proprietà esclusiva dell' università, degli uomini di Suero, frazione del Comune di Rocchetta Vara, i terreni denominati *Scalocchia e Costa nuda*, nonché la porzione *del Bosco Gambatacca* o di *Tramonta* verso il punto della confluenza dei canali della *Moretta* e della *Serra*, quali trovarsi configurati e descritti nella Mappa dell' Ingegnere *Capretti* e nella scrittura 27 Ottobre 1784;

- essere di esclusivo dominio dell'università degli uomini del Bosco di Rossano, frazione di Zeri, tutto il rimanente del *Bosco Gambatacca*, sempre in piena conformità al tipo e scrittura suenunciati; - essere in diritto ciascuna delle parti di obbligare l'altra a stabilire a spese comuni i termini fra le suddette rispettive proprietà in base al dispo-

sto dell' Art. 441, Codice Civile - e compensava le spese.

È questa la Sentenza appellata in via principale dal Comune di Zeri, e in via incidentale da quello di Rocchetta Vara, instandosi da quest'ultimo perché fosse dichiarato di piena ed assoluta proprietà degli uomini di Suero anche la porzione del Bosco *Gambatacca* dai primi Giudici riconosciuta nella università di Rossano.

Intervennero in appello i Signori Volpi Giacomo e Volpi Andrea, i quali dichiararono d'unirsi alle difese del Comune di Zeri.

Si fecero in appello *hinc inde* nuove produzioni.

### **DIRITTO**

Le quistioni che si presentano alla decisione delle EE. V V., sono le seguenti:

1. È fondato l'appello incidentale del Comune di Rocchetta Vara?

2. Il Tribunale poteva risolvere la controversia in base alla capitolazione 27 Ottobre 1774?

3. In caso negativo, il Comune di Rocchetta Vara ha dato la prova del suo diritto di proprietà sui beni che pretende rivendicare, anche limitativamente alla porzione di essi statagli attribuita dal Tribunale?

4. Il Comune di Zeri non ha invece abbondantemente giustificato il possesso e la proprietà in lui della totalità di detti beni ?

### **SULLA PRIMA QUESTIONE.**

*È fondato l'Appello incidentale del Comune di Rocchetta Vara?*

Prescindendo da quanto saremo per dire sulla terza Quistione, ci permettiamo qui d'osservare che l'appello incidente del Comune di Rocchetta Vara è inaccoglibile di fronte all'atto introduttivo della presente causa.

Con quest'atto invero, che porta la data del 27 Luglio 1872, e che è emanazione diretta del Comune di Rocchetta Vara, attore in causa, questo confessa *non essere controverso che sull'estensione di terreno nel citato atto descritto, e che comprende il Bosco di Gambatacca* abbiano in genere dei diritti i Rossanesi.

Più, in quest'atto il Comune di Rocchetta Vara formulava l'istanza perché il Tribunale *ordinasse la divisione assegnando a ciascuno la porzione spettantegli.*

In quest'atto adunque, opera diretta ed immediata della controparte, si confessa che ai Rossanesi competono diritti sui boschi in contesa. Male si fa adunque la controparte a voler domandare ora esclusivamente per sé la totalità di quei beni. Ond' è che privo di fondamento deve dirsi per questa sola considerazione l'appello incidentale avversario.

### **SULLA SECONDA QUESTIONE.**

*Il Tribunale poteva risolvere la controversia in base alla capitolazione 27 Ottobre 1774?*

La semplice lettura della Capitolazione 27 Ottobre 1774 *ex adverso* prodotta dimostra l'errore in cui cadde il Tribunale di Pontremoli facendone la base del proprio giudizio, imperocché scambiò un puro e semplice progetto di convenzione rimasto lettera morta per la non intervenuta approvazione delle parti interessate, con un vero contratto atto a vincolarle.

Dimostriamo tale proposizione.

Il documento in esame ci insegna che, non accordandosi il Granducato di Toscana ed il Marchesato di Suvero in ordine ai confini dei rispettivi territori in dipendenza della

maggiore o minore estensione del Bosco *Gambatacca*, e contendendo le due Comunità di Pontremoli e di Suvero sopra il dominio utile di detto bosco, si recarono sui posto il Signor Panzanini Carlo, Vicario di Pontremoli, quale incaricato del Governo di Toscana, il Marchese Tomaso Malaspina quale Amministratore Cesareo della Famiglia Malaspina di Suvero, incaricato dalla Imperiale Plenipotenza di Vienna, e due Delegati della Comunità di Pontremoli in compagnia dell' Ingegnere Capretti che rilevò il tipo della località, ed ivi , dopo replicate osservazioni e ragioni, **senza pregiudizio delle parti**, e salva l'approvazione di Sua Altezza Ducale e dell' Imperiale Plenipotenza fu stabilito:

1. Che il confine fra il Granducato di Toscana ed il feudo di Suvero fosse rappresentato dalla. linea segnata nella pianta Capretti colle Lettere **A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O**;

2. Che tutto quanto rimaneva dalla parte di ponente restasse di giurisdizione del Marchesato di Suvero rispetto anche al dominio utile, ad esclusione dei comunisti di Pontremoli e Rossano che in avvenire non vi avrebbero più avuto alcun diritto d' utile dominio - come pure che fosse rilasciato a comodo dei Suveresi il dominio utile di tutto quanto rimaneva compreso sotto *il vocabolo di Bosco di Scalocchia e Costanuda* circoscritto in pianta dalle Lettere **I, Q, S**, risalendo per il Canale della Moretta dal detto punto I sino al punto T, con più la porzione del *Bosco di Gambatacca*, verso il punto della confluenza della Moretta e del Canale della Serra, segnata **V, Z, Y, X**;

3.° Che tutto il rimanente del Bosco *Gambatacca* restasse in piena potestà e dominio della Villa di Rossano, coll' aggiunta che quei di Suvero per i beni loro assegnati non avessero altro aggravio tranne quello di pagare per ricognizione alla Comunità di Pontremoli una libbra di cera bianca all'anno;

4.° Che per rapporto a quel tanto di terreno stato assegnato o ceduto al Marchesato di Suvero, essendovi compresi dei beni di persone di Rossano, o di qualunque altro possessore, non si intendesse sopra i medesimi innovata cosa alcuna;

5.° Che si sarebbe stipulata la celebrazione del contratti, non appena i rispettivi capitoli fossero stati approvati da S. A. D. per la Toscana, e dall'Imperiale Plenipotenza per il feudo di Suvero.

È da notarsi che gli intervenuti apponevano a quell'atto la rispettiva firma, facendola precedere dalle clausole: *senza pregiudizio, e salva l'approvazione, ecc.*

In quell'atto il Tribunale volle scorgere una convenzione riferentesi a due oggetti ben distinti ed indipendenti, cioè al regolamento dei confini fra Stato e Stato ed alla risoluzione di una controversia patrimoniale tra gli abitanti di Rossano e quelli di Suvero, e ritenne che se per la prima parte detta convenzione rivestiva i caratteri d' un trattato politico, e come tale non aveva acquistato forza obbligatoria per la non avvenuta approvazione del Governo di Toscana e dell'Imperiale Plenipotenza, nella seconda però, come contratto di mero interesse privato, era diventata irrevocabile appena conclusa per mezzo dei mandatarii a ciò autorizzati, senza bisogno di altra formalità.

L' errore non potrebbe essere più manifesto.

Errò il Tribunale nel ritenere che due, e ben distinti, indipendenti l' uno dall'altro, fossero gli oggetti della capitolazione, mentre il di lei tenore dimostra a luce meridiana come la quistione dei confini fra i due Stati andasse congiunta a quella del dominio utile del bosco fra i due Comuni, per modo da dover quest'ultima seguire le sorti della prima, e come le disposizioni della capitolazione stessa fossero l' una coll' altra coordinate per modo da non potersi scindere in guisa alcuna.

Ma data anche l'esattezza in astratto del ragionamento del Tribunale, il ragionamento stesso in concreto riesce sempre erroneo, perché dalla capitolazione in

mento stesso in concreto riesce sempre erroneo, perché dalla capitolazione in esame emerge chiarissima l'intenzione dei contraenti di non vincolare le parti sia per quanto ha tratto alla delineazione di confini interessanti i due Stati, sia per quanto ha tratto al dominio utile del bosco interessante i due Comuni.

Ed invero, i delegati fecero precedere alla capitolazione la clausola: *senza pregiudizio delle parti e salva l'approvazione di S. A. D. e della Plenipotenza Imperiale*; né basta, identica enunciativa premisero alla propria firma. Ora tale enunciativa due volte inserita in un unico atto, non può altrimenti interpretarsi che nel senso di *una assoluta riserva*, poiché diversamente i Delegati si sarebbero limitati a dire: *salva l'approvazione di S. A. D. e dell'Imperiale Plenipotenza*.

Ogni dubbio poi sulla portata di detta capitolazione è eliminata dal riconoscimento concorde fatto da ambe le parti, di non essere cioè dalla stessa vincolate in modo veruno.

Supposto, in dannatissima ipotesi, e dato che la capitolazione del 1774 in esame dovesse aver forza di vero e completo contratto, il giudizio del Tribunale dovrebbe, quanto meno, in parte essere corretto.

Ed invero, nell' accennata capitolazione stabilivasi che, nella parte di territorio ceduto od assegnato ai Suveresi, essendovi pezzi di terra posseduti da privati, nulla si intendesse per essi innovato, né questi potessero subire molestie nei loro possedimenti. Ora il Tribunale si riferì per intero alla capitolazione, ma non si fece carico di questa limitazione, e, pur ritenendo presenti in causa gli Uomini del Bosco di Rossano attribuì senz'altro il Bosco *Scalocchia* e parte del Bosco *Gambatacca* ai Suveresi, con manifesta violazione di quella stessa capitolazione che ha invocato onde giustificare il proprio giudizio e la con seguente Sentenza.

### SULLA TERZA QUESTIONE.

*Il Comune di Bocchetta Vara ha dato la prova del suo diritto di proprietà sui beni che pretende rivendicare, anche limitativamente alla porzione statagli attribuita dal Tribunale?*

Non è controversa che i Rossanesi (cioè il Comune di Zeri) trovansi al possesso di tutto quanto il terreno che nella Mappa Capretti *ex adverso* esibita, trovasi indicato sotto il nome di *Bosco di Gambatacca*.

Se la controparte ponesse ciò in dubbio, vi sarebbe pur sempre la Sentenza del Tribunale di Pontremoli 26 Luglio 1873, acquisita agli atti, colla quale i Rossanesi furono mantenuti in detto possesso.

L'azione avversaria adunque è una vera e propria *actio rei vindicatoria*.

Ciò è assolutamente incontroverso.

Ora noi sappiamo che l'azione in esame « vuole per suo primo postulato di diritto la piena e libera proprietà dell'immobile che ne è l'oggetto, quell' *jus quo res nostra est*, secondo il linguaggio dei Romani Giureconsulti, onde illegittimo, inefficace legalmente il possesso in altri da cui si vogliono ritogliere i beni » come egregiamente stabilì questa Corte Eccellentissima nel 27 Giugno 1879 in causa *Comune di Filattiera* contro *Buglia*, estensore Della Lenguiglia.

Sappiamo pure che la rivendicazione è sempre stata ritenuta un'azione difficile ad esercitarsi, incombendo all'attore tutto il carico della prova della proprietà, prova che gli antichi solevano qualificare per *diabolica*. *Is qui destinavit rem petere, aninadvertere debet an aliquo interdicto possit nancisci possessionem, quia longe commodius est ipsum possideri, et adversarium ad onera petitoris compellere, quam alio possidente pe-*

tere - così insegnava Gaio (framm. 25, *De rei vindic.*) a coloro che volessero evitare il difficile compito di provare la proprietà. Ed infatti, il dominio deve essere dimostrato con titolo valido *la cui efficacia deve essere inoppugnabile* (MASCARDO, *De probationibus*, conclus. 536-553; MENOCHIO, *De praesumptionibus*, lib. VI, praesump. 62; FABRO, *Codex*, lib. III, tit. XXII; DOVERI, *Istituzioni*, I, 541; BORSARI, *Commento al Codice Civile*, Art. 439; CATTANEO e BORDA sul detto Articolo, PACIFICI-MAZZONI sullo stesso Articolo, CASSAZIONE FIRENZE, 18 Gennaio 1869, Comunità di Pomarance contro Serafini (*Annali*, III, 1, 37), Cassazione Roma 21 Dicembre 1876, Cassa dei Depositi e Prestiti contro Guglielmotti (*Bettini*, XXIX, 1, 1, 241); App. Trani, 15 Luglio 1876, Jannuzzi contro Cocco (*Rivista di Giurisprudenza di Trani*, 1, 860); APP. Venezia, 18 Aprile 1878, Di Varmo *utrinque* (*Temi Veneta*, 111, 246); CASS. Torino, 4 Aprile 1877, Garizio contro Bocca (*Bettini*, XXIX, 1, 1, 522).

Sappiamo altresì che « nelle azioni di rivendicazione incombe all'attore di dare la prova della identità e della proprietà che gli appartenga della cosa oggetto di rivendicazione, e nel dubbio sulla identità spetta all'attore stesso di escluderlo, mentre basta al convenuto la tutela del possesso » (Cass. Torino, 6 Marzo 1874, Pascario contro Maffei, *Bettini*, XVI, I, 467 ). - Ed il principio sancito da questa Sentenza è incontestabile perché desunto dalle Leg. 9 Dig. *De rei vindic.* (VI, 1), Leg. 8, 6 *De probat.* (XXII, 3). Quando adunque l'attore non può dimostrare l'identità ed il dominio della cosa, il convenuto deve essere assoluto, sia perché *attore non probante reus absolvitur*, sia perché in favore del convenuto sta la massima *in pari causa melior est conditio possidentis*.

Esaminiamo adunque, alla stregua di siffatti principii se tale prova *diabolica di pieno ed assoluto dominio* sia stata data dal Comune di Rocchetta Vara, attore in causa.

E per ciò fare, ci è d'uopo passare in rassegna ed in ordine logico i documenti dallo stesso presentati, non senza tralasciare sin d'ora d'osservare che il Comune di Rocchetta Vara si è accinto a quest'opera, ma non può dirsi che sia riuscito nel suo intento (e lo riconobbe il Tribunale stesso di Pontremoli) poiché produsse documenti o irrilevanti od estranei all'oggetto della controversia, od infine stipulati fra terzi senza il concorso della parte attualmente appellante.

Ecco il riassunto e l'esame di tali documenti:

a) Estratto di documento esistente nell'Archivio del Conte Leonardo Zanelli di Veppo.

In esso si accenna ad una Sentenza resa nell'8 Maggio 1248 a seguito di controversie fra i Comuni di Suvero, Calice, Bochiquilla e Vepolo, secondo la quale sarebbe stato aggiudicato agli uomini di Calice *totam Scalochiam*, ed a quelli di Suvero *canale predicti Caprioli indixit, laudavit et sententiavit, in antea versus canalem D. C. Culetta et versus Mladronale*, e più sotto: *Item descendendo hine ad canalem de Reccio de Vepulo versus Veppulum et canale della Serra hinc ad canalem de Rizzolla descendendo ad canalem intra versus Veppulum*.

Da queste parole il Comune di Bocchetta Vara vuole dedurre che i Suveresi avevano diritto di proprietà sul Bosco Gambatacca, che, se vi erano comunità che vantavano diritti di proprietà su questo bosco, non figurava fra esse Rossano.

Ma, senza accennare al minimo valore di questo documento per la fonte da cui proviene, essendo l'archivio del Zanelli un puro e semplice archivio privato, e non un archivio pubblico, e non un repertorio notarile, è chiaro che non si può dal medesimo dedurre le conseguenze dal Comune di Rocchetta Vara vagheggiate. Anche colla scorta della Mappa Capretti non si riesce ad identificare i confini in detto documento accennati. E d'altra parte, ove con quella Sentenza voluto si fosse attribuire ai Suveresi il

dominio del Bosco di Gambatacca lo si sarebbe detto, allo stesso modo che si disse di attribuire a Calesa (*idest* Calice) tutto il Bosco Scalocchia.

b) Sentenza resa il 10 Dicembre 1635 da Francesco Montanari auditore della Rota di Genova, eletto arbitro dai Comuni di Calice e di Severo.

Risulta da questo documento che i Suveresi avevano recato molestie a quelli di Calice nel godimento dei beni loro assegnati col lodo del 1248 summenzionato, del che questi ultimi si lagnarono, richiamandosene a quel lodo medesimo. I Suveresi fecero del loro meglio per impugnare il documento invocato dai propri avversarii, per non essere stato prodotto che per copia di copia, e per molte altre ragioni di forma, le quali si vedono ad una ad una, e con molto corredo di dottrina confutate e respinte dall'arbitro Montanari.

Ora a dimostrare la nessuna relazione di questo documento coll' attuale causa, non v'ha bisogno di spendere parola. Basta il datone brevissimo cenno. Che se un argomento potesse dedursene, questo sarebbe contro ai Suveresi, che da questa prodotta si manifestano cupidi di estendere il proprio dominio su beni giudizialmente riconosciuti d'altrui.

c) Copia di un' esposizione o narrativa rilevata da un libro di autentici documenti che si conservano raccolti nell' archivio del conte Zanelli, narrativa che non porta firma, e dalla quale risulterebbe del lodo del 1248, della Sentenza del Montanari del 1635, di successive turbolenze per parte del Marchese di Suvero e dei suoi vassalli per sottrarsi alle conseguenze di detta Sentenza, di una condanna per questo motivo inflitta nel 1638 dall'Imperatore al detto Marchese e suoi vassalli; di un giuramento il 28 Luglio 1639 fatto da questi ultimi col quale avrebbero promesso di non contravvenir più all' accennata Sentenza, e di successivi nuovi reclami da essi inoltrati con iscandalo del narratore: - - quale documento non serve che a confermare il giudizio che la Sentenza del Montanari autorizzerebbe riguardo ai Suveresi del 1635.

d) L'atto 17 Maggio 1560 col quale si regolarono i confini tra gli uomini di Mulazzo, Montereccio, Pozzo, ed alle ville spettanti al Marchese Morello e Giovanni di Mulazzo ed il Marchesato di Suero, e si stabilirono i limiti entro i quali quelli potessero pascolare. Consta da questo atto essersi convenuto tra le parti che i Comuni di Mulazzo, Montereccio, Pozzo si estendessero fino al corso della Moretta, e che i loro abitanti avessero diritto di pascolare i propri bestiami in altro breve tratto di terreno verso la costa del Monte di Scalocchia. Ora basta dare uno sguardo alla Mappa Capretti, seguendo colla scorta di essa le disposizioni dell' accennato rogito perché chiunque debba rimanere convinto non riferirsi detto atto né direttamente, né indirettamente al Bosco *Gambatacca*, nè potersi dal medesimo in modo alcuno argomentare se i Suveresi ne fossero proprietari, o vi esercitassero qualche diritto. E ciò senza osservare che l'atto di cui è parola è pei Rossanesi *una res inter alios acta*, e come tale non potrebbe mai ragionevolmente esser loro opposto.

e) La convenzione 22 Dicembre 1568 intervenuta tra gli uomini di Suero e quei di Veppo, tolta per copia dal notaio Camillo Pietrelli dall' Archivio del più volte ricordato conte Zanelli. Dal quale atto risulta come gli uomini di Suero pretendessero proprio tutto il monte di Scalocchia, mentre quelli di Veppo sostenevano il contrario per una parte almeno di detto monte, e come a togliere la causa di tali discordie convenissero il Marchese di Suvero e la Comunità di Veppo che per venti anni nella parte del monte Scalocchia riguardante il monte Capiolo, che era il tratto in contestazione, quelli di Veppo *potessero roncheggiare, seminare e raccogliere senza impedimento alcuno, e quelli di Suero legneggiare, senza però guastare i boschi, e pascolare quietamente*. Nessuna relazione pertanto ha anche questo atto sulla questione vertente circa il diritto di proprietà

sul bosco di Gambatacca, località ben distinta dal monte Scalocchia.

f) Le attestazioni giurate di Giovanni Antonio Rapallini e di Agostino Rapallini fatte in data 27 Maggio e 12 Giugno 1675 i quali avrebbero dichiarato di essersi recati anche in compagnia di altri a visitare i termini della giurisdizione di Calice, Suvero e Montereccio, e di averne trovato il primo otto paia, il secondo quattro, in buona forma.

Ma queste attestazioni non hanno un valore più grande dei documenti precedenti, sia per la forma, non sapendosi nemmeno chi le abbia raccolte, sia per la loro sostanza, perché non si contesta che tra i Comuni di Calice, Suvero, Montereccio fossero stati apposti dei termini, e poco giova alla parte contraria lo accertare una simile circostanza quando dalla situazione dei termini stessi non debba o possa dedursi che a quell'epoca il bosco in contestazione era di sua esclusiva proprietà. Ora le accennate attestazioni non autorizzano a ritenere che i termini in parola si trovassero nel bosco Gambatacca, anzi lo escludono abbastanza chiaramente. Infatti il Rapallini Giovanni attestò di *aver cominciato la propria ispezione dal termine che è sopra la strada di qua dal Cavannone di Suvero detto in Scalocchia, di essersi spinto fino all'altro posto nella strada per Montereccio girando sulla Costa*; dal che risulta che gli stessi termini erano lontani assai dal Gambatacca, intercedendo tra di esso e la Costa tutto il Bosco di Scalocchia e quello di Gropara. Lo stesso dovrebbe ripetersi relativamente all'attestazione del Rapallino Agostino, il quale anzi in modo più chiaro descrive il cammino percorso, e lungo il quale avrebbe scorto i quattro termini, avendo egli detto di esser partito dal Cavannone di Suvero e d'essere quindi andato su per la *Costa*.

g) Le attestazioni giurate di Giovanni Antonio, Agostino Paganino, in data 5 Giugno 1714, di Pietro Francesco Rapallini, e di Berto Sacomanno in data 16 Giugno 1745, i quali avrebbero dichiarato di essersi recati a visitare i termini tra la giurisdizione di Calice e quella di Suvero e Montereccio, e di averli trovati intatti. Ma le località accennate dai deponenti sono ben diverse da quelle per le quali verte l'attuale controversia, avendo essi asserito di essere partiti *dal Cavannone di Suvero, di essere andati per il Monte Scalocchia, e quindi discesi verso l'Apennino nella strada che va a Montereccio*, e di avere trovati lungo questo cammino i termini. Del bosco Gambatacca nemmeno un cenno. Non si comprende pertanto come la parte avversaria si sia indotta alla produzione di simili attestazioni, non volendosi farle il torto di ritenere che ella abbia confidato più sul numero che sul valore dei propri documenti.

h) L'atto 7 Giugno 1775 col quale il Notaio Riccardo Andrea Aliceloni riferì di essersi recato a visitare i termini esistenti tra i Comuni di Mulazzo, Montereccio, Calice, Suvero, Castagnetoli e Pozzo. Ma anche questo documento nulla toglie né aggiunge alla presente controversia, per la ragione semplicissima che la contesa in oggi non verte già tra questi diversi Comuni, ma tra Suvero e Rossano, e quindi soltanto la posizione dei termini tra Suvero e Rossano avrebbe potuto fornire qualche argomento per deciderla in un senso più che in un altro. Ciò è intuitivo, e la lettura dell'atto 7 Giugno 1775 lo conferma. Infatti nell'accennato atto il Notaio Micheloni indica le località da lui visitate, e nelle quali ebbe a verificare l'esistenza dei termini, e come, è naturale, tace affatto del Bosco Gambatacca.

i) L'atto 9 Giugno 1788, col quale il Notaio Luigi Lorenzelli attestò di essersi recato in quell'epoca a visitare i termini tra i Comuni di Montereccio, Parana e Calice. In questo atto il Notaio certiorante descrive con molta diligenza il cammino percorso, e non accenna menomamente di aver toccato il Bosco Gambatacca. Questo atto non ha quindi maggior valore del precedente, e per le medesime considerazioni.

k) La fede di morte, in data 14 Giugno 1744, dalla quale fede risulta che certo Giuseppe detto *Bella Posta*, trovato morto nel canale della selva di Suvero detta volgarmente *Macchia*, sarebbe stato sepolto nella Parrocchia di San Giovanni Battista di Suvero. Ma questo documento se potrebbe avversariamente invocarsi come argomento per far ritenere che in quell'epoca la *Macchia* di Suvero era del Comune di Suvero e non di altri, non può certo invocarsi per far ritenere che era di lui proprietà il Bosco di Gambatacca, luogo ben diverso.

l) Le attestazioni giurate di Domenico Galleri fu Domenico in data 5 Settembre 1744 e di Jacopo dei Tarantola in data 24 successivo, il primo dei quali avrebbe asserito di aver inteso dire più volte da un Claudio Gallero che nel Bosco di Gambatacca vi erano sette paia di termini divisorii tra Rossano e Montereccio, ed il secondo avrebbe deposto come nel bosco stesso ve ne erano cinque. Ma volendo passare sotto silenzio che l'attendibilità di queste attestazioni si presenta assai discutibile per la loro provenienza, essendo ricavata da un'archivio privato, è manifesta la contraddizione tra esse esistente, accennando il Galleri all'esistenza di sette paia, ed il Tarantola di soli cinque termini. Arroge che queste attestazioni non combinano col rogito 17 Maggio 1560 col quale furono regolati i confini tra Suvero, Montereccio ed altri Comuni come si è riferito al Paragrafo 3, e non meritano quindi alcuna fede. Arroge ancora che tali attestazioni fatte nel 1744 trovano la loro ragionevole spiegazione in una causa in quell'epoca promossa dai Rossanesi contro alcuni di Suvero per danni da questi cagionati nel Bosco Gambatacca, terminata colla condanna dei Suvaresi, come sarà esposto nella parte quarta.

m) Certificato di morte in data 9 Giugno 1800, dal quale risulterebbe che certo Gerolamo Ricci, deceduto a causa d'intemperie nel Monte Madrona sarebbe stato sepolto nella Parrocchia di S. G. Battista di Suvero. Spera la parte contraria di stabilire con questo documento che in quell'epoca il Monte Madrona, e quindi parte del bosco Gambatacca, era di proprietà di Suero, leggendosi nel citato atto di morte detto monte essere allora di giurisdizione di quella Parrocchia. Ma la produzione non giustifica la conseguenza che se ne vorrebbe dedurre, perché la semplice asserzione di un parroco interessato ad allargare i confini della propria Parrocchia non basta a far ritenere che il Monte Madrona appartenesse ad una piuttosto che ad un'altra Parrocchia, e perché, anche concesso ciò che il Gironimo Righetti enunciava nell'accennata fede, non ne viene che i Suveresi per trovarsi il Madrona nella loro Parrocchia ne avessero il dominio. Come nella stipulazione del 1174 si sarebbe convenuto che i Suveresi avessero il dominio utile sopra Groppara, Scarocchia, ed altri beni dichiarati di giurisdizione del Granduca di Toscana, nulla impedisce che gli uomini di Rossano avessero il dominio utile di una pezza di terra o di un monte che la Chiesa aveva creduto aggregare ad altra Parrocchia.

n) Un'istanza da certo Giovanni Benedetto Mergoni diretta al Vice-Prefetto di Massa in data 9 Agosto 1803, allo scopo di ottenere la rifusione dei danni causati da quei di Montereccio agli uomini di Suero, il parere su detta istanza formulato dalla municipalità di Mulazzo in data 22 Agosto 1803, e la risposta data al reclamo del Mergoni dal Sotto-Prefetto di Massa. Esponeva il Mergoni che tra i Suveresi ed il Marchese di Mulazzo si erano in antico stabiliti i confini dei loro rispettivi territorii, e tra le altre Convenzioni era stato stipulato che la popolazione di Montereccio non dovesse apportare alcun danno a quella di Suero in una macchia spettante alla Comune di Suero; che i Monterecciesi si erano fatto lecito di contravvenire a quelle antiche convenzioni, avevano sveltiti due termini dimostranti la confinazione tra i due Comuni, e recato altri gravi guasti: che quindi dovevasi prendere quei provvedimenti che fossero del caso per mantenere anche la pubblica tranquillità. Questa domanda ebbe il corso che hanno tutte le

pratiche amministrative, e sarebbe ozioso riferirne i particolari. Basta quanto se ne è riportato a stabilire come il Bosco di Gambatacca anche in quell'occasione non era l'oggetto della controversia, e come se l'istanza del Mergoni si potrebbe invocare per far ritenere nei Suveresi un diritto di proprietà sulla macchia di Severo, non può in alcun modo invocarsi trattandosi del Bosco di Tramonte, di cui non vi è fatto il minimo cenno.

o) Il Certificato di morte in data 2 Novembre 1832 dal quale risulterebbe che certo Giovanni Maria Ravenna il 31 Ottobre di quell'anno trovato da una processione di fedeli cadavere nella località chiamata Groppara sarebbe stato trasportato alla Parrocchia di S. G. Battista di Suero, e colà seppellito. Da ciò però non potrebbe, come pare desideri la parte contraria, dedursi, che la selva di Groppara in quell'epoca appartenesse agli uomini di Suero, per le considerazioni fatte alla lettera M, e perché la singolarità del caso, l'essere stato scoperto il cadavere dai Suaresi che girano processionando, spiegherebbero come detto cadavere sia stato da loro raccolto e trasportato alla propria Parrocchia, dove sarebbe stato sepolto, anche non appartenendo Groppara alla Chiesa di S. G. Battista di Suero.

p) La nota della Commissione nominata dall'Imperatore d'Austria nominato arbitro dai Governi Parmense e Modenese per definire la controversia relativa alla determinazione dei confini tra i loro rispettivi territori, e tra i Comuni di Suero e Rossano per il dominio sul Bosco di Gambatacca, nota in data 24 Ottobre 1854. La Commissione fa osservare in detta nota come il lodo che avrebbe pronunciato, avrebbe definito veramente la vertenza solo nel caso in cui le Comunità di Suero e di Rossano avessero aderito al compromesso stipulato dai due Governi, e fa sollecitazioni perché tale adesione fosse provocata; quale importanza quindi abbia questa nota nella presente controversia non è facile ai Rossanesi di scoprire.

q) Il processo verbale 23 Settembre 1850 col quale si fece constare della verifica in quell'epoca fatta ai termini fissati tra i Comuni di Calice e di Rocchetta di Vara. È interessante seguire il verificatore nel cammino da esso percorso.

Egli partì dal *Monte Scalocchia sulla cui cresta trovò un primo termine*: retrocedendo da detto termine, *costeggiando la cresta del Monte Scalocchia* alla distanza di 332 metri trovò una pietra divisa mediante scalpello, che si vede collocata colà ad uso termine; - *proseguendo per la stessa direzione* alla distanza di altri 173 metri trovò altro termine, svelto e rotto; - *tenendo sempre la cresta del Monte Scalocchia*, giunto all'altra sommità opposta alla suddescritta rinvenne altro termine alla distanza di altri metri 132. - Risulta quindi che tutti i termini si trovarono lungo la cresta del Monte Scalocchia, e ciò lungi dal favorire la parte contraria conforta invece il compito di quei di Rossano. Ponendo l'occhio sulla Mappa, e seguendo la cresta del Monte Scalocchia, lungo la quale, giova ripeterlo, erano collocati i termini, resta dimostrato il nessun fondamento delle pretese dei Suverini sia sull'altro versante dello stesso Monte Scalocchia, sia sul bosco di Groppara, sia sul fondo di Tramonta.

r) Il certificato 1 Aprile 1852 dal quale risulta che il Comune di Mulazzo paga annualmente a quello di Rocchetta di Vara L. 7.68, corrispondenti delle due libbre di cera alla cui consegna si sarebbero quei di Mulazzo obbligati col rogito 17 Maggio 1560, ed il certificato del Comune stesso di Mulazzo dal quale risulta che il Comune di Rocchetta percepì sempre detto canone. Ma tali documenti non possono avere un'importanza maggiore del rogito 17 Maggio 1560, al quale si riferiscono, e riescirebbe quindi superfluo occuparsene d'avvantaggio.

s) La deliberazione del Consiglio Comunale di Calice in data 10 Aprile 1813, della quale è prezzo dell'opera dire alquanto pili diffusamente. Sembra che in quell'epoca

fossero sorte contestazioni relativamente ai limiti stabiliti nel Bosco di Gambatacca. Sembra che gli abitanti di Gambatacca avessero presentato al Prefetto un reclamo contro un progetto di delimitazione di confini, opera di un geometra Gnone. Il Consiglio di Calice si manifestò sfavorevole all'accoglimento del reclamo. Gli argomenti addotti si riducono a tre: ad una Sentenza asserta profferita il 23 Febbraio 1519 dal Senato di Milano colla quale i Suvaresi sarebbero stati mantenuti nel possesso del Bosco di Gambatacca - al rogito del 1560 col quale il Marchesato di Suvero avrebbe concesso la maggior parte di detto bosco agli abitanti di Montereaggio che si obbligarono di corrispondere tre libbre di cera all' anno; ad un'altra. Sentenza asserta profferita il 25 Settembre 1632 dal Senato di Milano che avrebbe nuovamente riconosciuto gli abitanti di Suvero quali legittimi possessori del Bosco di Gambatacca.

E questo il documento (vuolsi confessarlo) meno irrilevante prodotto in causa dalla parte avversaria. Ma anche esso si riduce a cosa di poco rilievo quando si consideri che a ben conoscere la portata di questo documento sarebbe stata necessaria la produzione eziandio del reclamo che provocò quella deliberazione e del progetto del geometra Gnone.

Che le informazioni del Consiglio di Calice non dovevano essere molto esatte dal momento che esso cadeva in errori manifesti relativamente alla data ed alle condizioni della capitolazione del 1774;

Che il rogito del 1560, esaminato più sopra, non ha la portata che dal Consiglio - di Calice gli si vorrebbe dare;

E finalmente che il parere del Prefetto deve presumersi essere stato contrario al parere del Consiglio di Calice, perché non consta che alla delimitazione dei confini proposta dal Gnone sia stato dato ulterior corso.

Esaminammo le prodotte avversarie di prima istanza.

Veniamo ora alle prodotte *ex adverso* fatte in grado d'Appello.

Esse sono le seguenti:

t) Sentenza del Senato di Milano in data 23 Febbraio 1549, colla quale si inibisce al Marchese Rainaldo Malaspina ed ai Suveresi di turbare il Fisco Cesareo succeduto al Conte Luigi Fieschi e la Comunità di Pontrenloli o di Rossano nella possessione di un bosco *post jugum montium existentium prope petram Cantarellam*.

Ma ognuno vede come tale Sentenza non giovi alla controparte, perocché la stessa, o non riflette i boschi in quistione, ed allora è produzione inutile, o li riflette, ed allora condanna in modo assoluto la tesi avversaria.

u) *Factum Causae vertentis coram Excellentiss. Mediolani Senatu inter Marchionem Raynaldum Malaspinam minorem, ac ejus Communitatem et Homines Suveri parte una, et Homines Vallis Rossani ex Villis Pontremuli parte altera*.

Comprende la storia della causa che dié luogo alla Sentenza del 1549, la Sentenza stessa, e la storia del reclamo fattone dai soccombenti, il verbale di visita sul luogo, nonché gli esami testimoniali, ma non comprende una Sentenza che modifichi quella del 1549.

Arroge che più che di petitorio parlasi di possessorio. Quindi è che anche questo lungo documento non può giovare all'assunto avversario.

v) Ordinanza 13 Settembre 1642 del Senato di Milano, in una causa del Marchese Torquato Malaspina e gli Uomini di Suvero contro gli Uomini di Rossano.

Si accenna alla Sentenza del 1549, e vedemmo come questa anziché alla parte contraria torni a noi favorevole.

Si ordina la delinearazione e il tipo di un bosco detto *Lactagnoli*, ma ognuno vede come questo non cada in controversia, e come, anche se vi cadesse, nulla sia statuito circa la sua proprietà.

w) *Pro Suarensibus contra Rossanenses. Veritas una est.* E come una comparsa dei Suveresi in cui sostengono d'avere diritti sul *Gambatacca*.

Ma questo scritto nulla prova, poiché emanazione della parte stessa che oggidì lo produce.

x, y) Prove testimoniali e Sentenze del Pretore di Pontremoli 7 Novembre 1860 in una causa possessoria fra certi Bertoni e Tarantola. Dichiarasi che quest' ultimo ha diritto di pascolo, ecc. sul bosco Scalocchia, e si inibisce all' attore di molestarlo in tale possesso.

Ma essendo tutto questo *res in/er alios*, e trattandosi di causa possessoria, male si invoca in questo giudizio in cui ben diverse son le parti, ed in cui non di possesso ma di proprietà si discute.

z) Verbale 11 Agosto 1862 di infruttuosa conciliazione tra il Comune di Rocchetta Vara e quello di Zeri, circa le proprietà Comunali denominate *Gambatacca e Macchia di Suvero*.

Nulla prova in modo assoluto, e non comprendiamo il motivo per cui fu prodotto.

Terminato così questo lungo esame è di tutta evidenza come il Comune di Rocchetta Vara manchi assolutamente di prova.

Ove per avventura rimanesse dubbio nella Corte Eccellentissima, le istanze avversarie dovrebbero sempre essere respinte, perché, come avvertimmo in capo al presente esame, l'Attore in giudizio di rivendicazione deve dare la prova piena ed assoluta del dominio in sé di quei beni che pretende rivendicare.

#### SULLA QUARTA QUESTIONE

*Il Comune di Zeri non ha invece abbondantemente giustificato il possesso e la proprietà in lui della totalità dei fondi in controversia?*

Stabilito che il Comune di Rocchetta Vara non ha provata la proprietà dei beni che pretende rivendicare, il Comune di Zeri, riconosciuto in possesso dei beni stessi, potrebbe astenersi da ogni ulteriore difesa.

Però il Comune di Zeri, a mera esuberanza, sostiene di essere il proprietario dei beni in contesa.

E lo dimostra

1

Con una Sentenza del Duca Francesco Sforza del 1449 nella quale si legge: *Sententiamus dictum nemus Manch tach fuisse et esse dictorum hominem Rossani, cujus ex nunc nemoris dominium, tenutam et corporalem possessionem harum litterarum serie damus et concedimus dictis hominibus Rossani, sive eorum Syndico eorum nominibus praesenti et condannando dictam universitatem Suppari seu eorum Syndicum dictis nominibus ad standum ultra juga dicti Manch tach Petrae Cantarellae, et quod glareae canalis inferius a finibus Mulatii, et filum nemoris a finibus Suppari dictos homines Rossani determinet.*

Questa Sentenza è della massima importanza, imperocché imponendo ai Suveresi di stare al di là della Pietra Cantarella, stabilisce che il dominio dei Rossanesi comprendeva tutto il monte Matronale, e si estendeva fino alla strada tracciata in rosso nella Mappa Capretti.

2

Con una Sentenza confermativa della precedente pronunciata il 6 Giugno 1452 per delegazione dello stesso Francesco Sforza da Galeazzino di Campo Fregoso Governatore di Pavia.

3

Con una Sentenza del Senato di Milano, in data 23 Febbraio 1549, nella causa promossa da Giovanni Lodovico De Flisco, colla quale dichiaravasi che il Bosco Gambatacca colle altre terre giacenti dopo il giogo dei monti esistenti presso la Pietra Cantarella era del territorio di Pontremoli, quanto alla giurisdizione, e mandavasi alle parti di far valere in petitorio le proprie ragioni quanto al possesso; quale Sentenza se non è in termini come quella del Duca Scorza fornisce una *presunzione a* favore degli uomini di Rossano, e non può dirsi abbia mantenuto i Suaresi nel possesso di Bosco Gambatacca ed adiacenze, come fu ritenuto nella deliberazione del 1813 del Consiglio Comunale di Calice; nel quale possesso invece anche in quell'epoca si trovavano i Rossanesi come risulta dall'istanza dell' Aloisio De Flisco all' imperatore Carlo Quinto che provocò detta Sentenza, e che va unita alla medesima.

4

Col rogito Piacentini del Giugno 1551, che accerta essersi in quell' epoca proceduto da Gerolamo Aquila Bresciano, delegato dal Senato di Milano, all' apposizione dei termini tra Suvero e Rossano, documento questo decisivo favore degli appellanti. Infatti narra il Bresciano di essersi recato nella località detta Fossa di Mandria, *in via publica prope qua sunt confinia inter villas quasdam Reipublicae Januensis, in quo loco, subtus viam tendentem ad locum Petrae Cantarelae facit povere unum terminum* con sopra una. croce prospiciente *pcr rectam lineam dicta viam;* quindi di essere seguendo detta via venute al luogo detto fosso di Pietra Cantarella, dove, *prope dictam viam,* pose altro termine, e sempre proseguendo per la medesima, di averne posto un altro lontano da Pietra Cantarella un tiro di fucile, e un altro alla distanza di altri due tiri di fucile *in loco in quo est canalettus, sea locus habens formam canaletti sine aqua* simile ai precedenti *sese ad invicem per lineam rectam promittens eo modo quo discurritur per dictam viam.* È quindi stabilito in molo inconfutabile clic il limite tra i Rossanesi e Suvero non era il filo del Monte Madronale, ma la via che si vede tracciata nella Mappa Capretti, attraversata, anche nel 1774, dal canaletto senz'acqua!!

5

Colla Sentenza arbitrale pronunciata nel 30 Luglio 1546 dal Vescovo di Sarzana, Sentenza accennata nel rogito Piacentini.

6

Coll'atto 15 Giugno 1601 del Senato di Milano col quale ingiungevasi di mantenere i Rossanesi nel possesso del Bosco di Gambatacca, e di difenderli dalle molestie dei Suveresi, ricorrendo anche, ove ne fosse il caso, al braccio del Governatore. Sarebbe utile riferire per intero la lettera diretta al Pretore di Pontremoli ed a quel Governatore, nelle quali si dice che i Rossanesi sono in possesso del Bosco di Gambatacca in virtù specialmente delle Sentenze rese da esso Senato, e non solo del Bosco di Gambatacca, ma dei beni limitrofi; - che la Comunità di Suvero tentò di espellerli dal possesso del Bosco, dietro istigazione e coll'aiuto di quel feudatario : - che mentre si sarebbe pensato a provvedere definitivamente a tutela del diritto, era da provvedersi perché i Rossanesi

non fossero più molestati nel loro possesso.

7

Col Decreto del Senato di Milano, in data 7 Giugno 1619, col quale ordinavasi alla Curia di Pontremoli di agire contro i Suveresi per avere invaso il Losco Gambatacca.

8

Col Decreto di Filippo 111 di Spagna Duca di Milano, in data 31 Luglio 1619, col quale mandavisi nuovamente a procedere contro i Suveresi per il medesimo motivo.

9

Col Decreto 23 Luglio 1621, di Filippo IV di Spagna, Duca di Milano, col quale ordinavasi di procedere contro i Suveresi ed il Marchese di Suvero per devastazioni da essi fatte nella parte del Bosco di Gambatacca detta *Costa nuda*, dal quale risulta come a quell' epoca anche questa parte del territorio fosse in possesso dei Rossanesi.

10

Col Decreto del Senato di Milano, in data 14 Settembre 1641, col quale ordinavasi di procedere contro i Suveresi per devastazioni da essi commesse nel Monte Latagnola.

11

Colla Sentenza 8 Aprile 1726 di Carlo VI datata da Vienna.

12

Colla stessa capitolazione del 27 Ottobre 1744, dalla quale risulta che, se per amore di pace si cedeva, rinunciava od aggiudicava agli uomini di Suvero una parte di Gambatacca, i monti di Scalocchia e il Bosco di Costa nuda, i Suveresi per *riconoscimento* si obbligavano alla consegna annua di una determinata quantità di cera.

13

Coi documenti sottoscritti dall' Avv. Maracchi, rappresentante del Comune di Pontremoli nella capitolazione del 1774, dai quali risulta come anche in epoca assai prossima a questa data nuovo processo dai Rossanesi fosse promosso contro alcuni di Suvero per guasti da essi arrecati nel bosco, e come gli uomini di Suvero rimanessero condannati.

14

Colla lettera 3 Gennaio 1854 diretta al Podestà di Zeri, colla quale gli si comunicava che l'Imperatore d'Austria eletto arbitro dai due governi Parmense e Modenese permetteva, durante il corso del giudizio a quei di Suvero di pascolare in una determinata porzione del Bosco Gambatacca, e dalla quale si argomenta pertanto che in quell' epoca essi non ne fossero al possesso.

15

Coll'atto 4 Agosto 1857 in cui si riferiscono le ripulse opposte per parte dei Rossanesi alle proposte da loro fatte per un' amichevole componimento mediante la cessione di una parte del terreno controverso alla comunità di Rocchetta Vara, ed i loro lamenti per la concessione fatta dall'Imperatore d'Austria.

15

16

Col fatto che nella formazione del Catasto Toscano il Bosco Gambatacca fu accolto al Comune di Zeri, e si trova descritto nelle piante catastali della stessa comunità.

17

Coll'atto Senatoriale di Milano 7 Gennaio 1699, dal quale si evince che le terre in contesa appartengono e spettano *pieno jure* a quei di Pontremoli, ovverossia ai Rossanesi che allora facean parte del Comune di Pontremoli.

18

Col Certificato del Cancelliere di Pontremoli 14 Marzo 1884 da cui risulta essere lo *Scalocchia* che si pretende rivendicare dal Comune di Rocchetta Vara, se non in totalità, in parte almeno, di spettanza Bertoni.

19

*Col Laudum anni 1465 factum ad favorem Pontremolensium et Rossanensium contra Commune Zignaculi.* Con esso gli arbitri Giovanni Bassiano De' Micolli, vicario ducale generale, Giacomo De' Pelizzari, Barnaba De Hereghinis, stabiliscono:

« In primis namque dicimus, pronuntiamus, sententiamus, arbitramur et arbitramentamur dictum Commune et homines de Pontremulo, et homines de Rossano... fuisse et esse in possessione territorii *ubi situata est via qua itur et redditur a Monte Goberi ad locum qui dicitur la preda bianca, et territoria ubi situata est via dicta, fuisse et esse territorii et jurisdictionis Communis et hominorum (sic) Terrae Pontremuli, et ad eos pertinere et spettare pieno jure...*

« Itero dicimus et pronuntiamus, sententiamus, arbitramur et arbitramentamur dictos Communem et homines Pontremuli et dictos homines terrae Rossani fuisse et esse in possessionem *totius territorii quod est a dicta via circa versus Villam Rossani et terrae Poetremulii* incipiendo *ab eo loco* qui dicitur *foxa Canagina*, usque ad locum qui dicitur *preda bianca* comprehendendo etiam totum illum locum et vallem qui dicitur *foxa de tromba* versus Rossanum, ecc. ».

Ora il raffronto di questo lodo colla pianta Capretti dimostra come quei terreni che ora i Suveresi pretendono siano invece di Rossano.

20

Col privilegio dell'Imperatore Federico II del 1226, confermato dall'Imperatore Lodovico il Bavaro nel 1329. Ivi si legge: « Confirmamus eis (uomini di Pontremoli) et haeredibus, ac successoribus eorum in perpetuum omnes terras suas, quae his finibus distinguuntur videlicet a fauce Cisae et a fauce Montis de Ciron infra versus Burgum Pontremuli, et ab utroque flumine Capriae sopra sicut dividuatur Terrae Marchionum Malaspiniae a terris Communis Pontremuli D illa duo fumina, et a Monte Rotondo, et Monte Gottari citra versus eundem locum Pontremuli; itero a loco illo citra qui e dicitur Capra Mortua et a flumine Tarodane citra citra, sicut dividuntur Terrae Placentinorum a Terris Communis Pontremuli ». Da ciò emana come le terre in disputa fossero di Pontremoli, e per conseguenza di Rossano, e non già di Suvero.

21 e 22

Colle due Sentenze 23 Novembre 1861 e 30 Gennaio 1863 della Corte d'Assise di

16

Genova (Circolo di Massa) portanti condanna a diverse pene di undici individui di Suvero per danni recati al Bosco di Rossano.

23

Colla Sentenza 24 Novembre 1874 del Pretore di Calice al Cornoviglio, in causa contro Volpi Giacomo e Luigi, accusati di contravvenzione alla legge forestale per avere, senza licenza, dissodato un bosco di loro proprietà, in territorio di Rocchetta Vara. Il Pretore si dichiara incompetente, perché da molti documenti risulta che quel bosco appartiene a Zeri che è sotto altra Pretura.

Tutti i documenti, dati e fatti sin qui esaminati costituiscono un cumulo così importante non solo di presunzioni gravissime, ma di prove nel senso vero della parola, da non rimanere dubbia la proprietà nel Comune di Zeri dei Boschi in contesa.

L'opera del Giudice non deve confondersi con quella dell'Arbitro. Il Giudice dee rimanere stretto al diritto, e nella specie il diritto è tutto pel Comune di Zeri.

La Sentenza del Tribunale di Pontremoli, lungi dall'impedire nuove turbolenze, le affretterebbe, per essersi colla stessa abbandonati i confini veri, naturali, evidenti, quali il *Corso della Moretta* e la Strada che dal *Fosso di tromba* segue parallela il *Monte Madronale*, per segnarne altri affatto arbitrari, ed alla cui osservanza troppo facilmente le parti potrebbero sempre sottrarsi.

Eccellenze,

V'abbiamo dimostrato come non regga l'appellata Sentenza, come il rivendicante Comune di Bocchetta Vara non abbia data la prova piena ed assoluta del dominio in sé di quei beni che vuol rivendicare, come invece tal proprietà risieda nel Comune di Zeri. A Voi dunque il rendere il finale responso, che tranquilli attendiamo, perché illimitata è la nostra fiducia nella Vostra giustizia.

**CARLO GALLO** *Avv.*  
**G. B. BORAGGINI** *Avv.*  
**MIROLI** *Proc.*  
**SALVAGO** *Proc.*